



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908301 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

N° 29
Data 05.05.2023

Oggetto: Riversamento al Ministero dell'Interno somme non utilizzate del contributo 2022 art. 1, comma 586 L. n.234-2021 – concorso alla copertura dei maggiori oneri per l'incremento indennità amministratori -UTILIZZO QUOTE VINCOLATE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2022-VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C) DEL D.LGS. N. 267/000.

L'anno duemilaventitre, il giorno cinque del mese di maggio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

con Decreto del Sindaco prot. n. 74 del 04.01.2023 la posizione organizzativa e la responsabilità dei Servizi Finanziari sono stati conferiti alla sottoscritta fino al 31.12.2023;

con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 21.04.2023 è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2023-2025;

VISTI i commi da 583 a 587 dell'art. 1 della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) che recitano:

"583. A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:

- a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;*
- b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;*
- c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;*
- d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;*
- e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;*
- f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;*
- g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;*
- h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;*
- i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.*

584. In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

585. Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119.

586. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

587. Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito

capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.";

Visto il D.M. del 30 maggio 2022 di riparto del fondo di 110 milioni di euro per l'anno 2022 a titolo di concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto dai comuni delle regioni a statuto ordinario, per l'incremento dell'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle stesse regioni ai sensi del comma 587 dell'art. 1 della Legge n. 234/2021;

Rilevato che in attuazione del predetto decreto al Comune di Carsoli è stato erogato un contributo di € 24.350,35;

Visti i seguenti comunicati del Ministero dell'Interno, pubblicati sul portale web della finanza locale, con i quali sono stati forniti dei chiarimenti e delle precisazioni in merito alle modalità di riparto e di utilizzo del fondo di cui al comma 586 dell'art. 1 della Legge n. 234/2021:

- comunicato del 9 gennaio 2023;
- comunicato del 20 gennaio 2023;
- comunicato del 27 gennaio 2023;

Vista la lettera inviata dal Ministero dell'Interno ai Responsabili dei servizi finanziari di ciascun comune delle Regioni a statuto ordinario, con la quale si comunicava la predisposizione di uno specifico certificato sull'utilizzo del contributo per l'anno 2022 disponibile nell'area TBEL del portale della finanza locale, da compilare a cura dei comuni interessati entro il 16 febbraio 2023;

Considerato che il termine per la presentazione del certificato sull'impiego del contributo per l'anno 2022 è stato differito al 15 maggio 2023 come si evince dal menzionato comunicato del 27 gennaio 2023, con il quale veniva altresì precisato che, per quanto riguarda la restituzione delle somme eventualmente non impiegate, il relativo versamento dovrà essere effettuato utilizzando il tipo pagamento "Accredito tesoreria provinciale Stato per tabella B", indicando al numero conto Banca d'Italia il capitolo di entrata "356003" beneficiario TESORO DELLO STATO CF 80226730580 ed inserendo nella causale: "Riversamento parte contributo indennità amministratori non utilizzata" IBAN IT 45 O 01000 03245 348 0 14 3560 03;

Dare atto e precisato che le indennità di funzione e i gettoni di presenza spettanti gli amministratori comunali sono stati previsti conformemente alle disposizioni contenute all'art. 1, commi da 583 a 587 della legge n. 234-2021 osservando la gradualità prevista dal comma 584, 1^a periodo, come espressamente riportato nella deliberazione consiliare n. del di approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024;

Visto il D.M. n. 119 del 4 aprile 2000 relativo alla determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali fino a tutto l'anno 2021, come ridotte del 10% dal comma 54 dell'art. 1 della Legge n. 266/2005;

Accertato che il contributo statale di cui al menzionato comma 586 non concorre alla copertura del maggiore onere sostenuto dai comuni a titolo di IRAP (che resta quindi a carico degli stessi) ma concorre invece alla copertura del maggiore onere sostenuto per la quota annuale dell'indennità di fine mandato del Sindaco;

Accertato altresì che il contributo statale di cui al ridetto comma 586 non concorre alla copertura del maggiore onere sostenuto dai comuni in conseguenza dell'incremento, indirettamente causato dalla Legge n. 234/2021, dell'ammontare complessivo massimo mensile dei gettoni di presenza dei consiglieri determinato, nella misura di un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco, dal comma 2 dell'art. 82 del TUEL;

Rilevata la spesa effettiva relativa alle indennità dell'anno 2022 degli Amministratori comunali in carica interessati dalle disposizioni di cui alla Legge di Bilancio 2022, risulta quantificata in € la somma non utilizzata del contributo statale in esame, da restituire all'Erario, come risultante nei prospetti che, pur non materialmente alla presente determinazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Dato atto e precisato che le predette somme ammontanti ad € 5.360,74 non utilizzate entro il termine dell'esercizio sono regolarmente confluite tra le quote vincolate del risultato di amministrazione 2022;

Richiamato l'art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000 e in particolare il comma 5-*quater*, lett. c), il quale attribuisce al responsabile della spesa o, in assenza di disciplina, al responsabile finanziario, la competenza ad apportare *“le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies”*;

Richiamato altresì l'art. 183, comma 3-*quinquies*, secondo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che *“Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta”*;

\ Ricordato che con deliberazione consiliare n. 10 del 21.04.2023 è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025;

Accertata la propria competenza a disporre la variazione in oggetto, ai sensi dell'articolo 29, comma 10, del vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto l'allegato prospetto nel quale è riportata la variazione in oggetto;

Dato infine atto che non sussistono in capo alla scrivente Responsabile del Servizio conflitti di interesse, anche potenziali rispetto alla fattispecie in argomento e ai destinatari del presente provvedimento ai sensi della vigente normativa;

VISTI:

- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

DETERMINA

Approvare, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell'articolo 175, comma 5-*quater*, lett. c), del d.Lgs. n. 267/2000, la variazione di bilancio connessa all'utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione presunto 2022, derivanti da economie di spesa registrate nell'esercizio precedente che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Impegnare, per le motivazioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente richiamate, la somma di € 5.360,74 a favore dell'Erario, a titolo di restituzione della quota non utilizzata del contributo statale di cui al comma 586 dell'art. 1 della Legge n. 234/2021, al capitolo *“Riversamento somme non utilizzate del contributo a copertura maggiori oneri incremento indennità amm.ri comunali”* contabilizzato alla Missione 1- Programma 1 Titolo I macroaggregato 9 del corrente bilancio 2023-2025 - anno 2023- in cui la spesa risulta esigibile.

Dare atto e precisare che il versamento della somma sopra indicata deve essere effettuato utilizzando il tipo pagamento *“Accredito tesoreria provinciale Stato per tabella B”*, indicando al numero conto Banca d'Italia il capitolo di entrata *“356003”* beneficiario TESORO DELLO STATO

CF 80226730580 ed inserendo nella causale: "Riversamento parte contributo indennità amministratori non utilizzata" IBAN IT 45 O 01000 03245 348 0 14 3560 03.

Disporre la rendicontazione della quota spesa del contributo statale di che trattasi attraverso lo specifico certificato sull'utilizzo del contributo per l'anno 2022 reso disponibile nell'area TBEL del portale della finanza locale, allegando all'anzidetto certificato la quietanza di pagamento della somma di € 5.360,74 restituita all'Erario esattamente corrispondente alla differenza tra l'importo assegnato e l'importo speso.

Dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, tenuto conto del comma 823 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

Precisare che la presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9 del D. Lgs. vo 267/00 (T.U.);

Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e che, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi e nella sezione Amministrazione Trasparente.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA-Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE-Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

Imp. n. 19868 del 05.5.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Carsoli, 05.05.2023

Prot. n. 3791 del 09.05.2023

La presente determinazione viene trasmessa :

X All'Albo Pretorio On Line.

X Portale "Trasparenza Amministrativa" - Sezione Atti Amministrativi.

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Si autorizza l'emissione del mandato di € 5.360,74 mediante accredito tesoreria provinciale Stato per tabella B", beneficiario TESORO DELLO STATO CF 80226730580 causale: "Riversamento parte contributo indennità amministratori non utilizzata" IBAN IT 45 O 01000 03245 348 0 14 3560 03.

Carsoli, 05.05.2023

Emesso mandato n. _____ del _____

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Anna Maria D'Andrea